

Senza IRAP le imprese familiari con collaboratori solo "esecutivi"

Nonostante la diversa opinione di alcune pronunce, il principio espresso dalle Sezioni Unite appare estensibile anche a questi soggetti

/ Luca FORNERO

La recente sentenza della Cassazione n. [12616/2016](#) offre l'occasione per tornare sulla questione dell'assoggettamento ad IRAP delle imprese familiari.

In particolare, nella citata pronuncia, è stato sostenuto che la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel *quid pluris* atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. Pertanto, l'imprenditore commerciale, titolare di un'**impresa familiare**, deve ritenersi sempre soggetto all'imposta, mentre ne sono (sempre) esclusi i familiari collaboratori (per carenza del presupposto soggettivo).

In precedenza, già l'ordinanza n. [22628/2014](#) (ribadendo il contenuto della sentenza n. [10777/2013](#)) aveva affermato questo principio, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, atteso che i giudici di secondo grado, nel giudicare il contribuente escluso da IRAP, avevano omesso di ponderare comparativamente i dati attestanti i corrispettivi elargiti al collaboratore con quelli del reddito prodotto dall'imprenditore. Atteso che gli emolumenti corrisposti erano di poco inferiori a quelli integranti il reddito del contribuente, l'attività del collaboratore incideva sull'attitudine a generare reddito in favore del contribuente stesso, che, dunque, non poteva essere escluso da IRAP.

In altre parole, risultava **errato** l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'attività prestata dal collaboratore nell'impresa familiare è inidonea a determinare l'ampliamento delle capacità personali del contribuente (e dunque a contribuire all'integrazione del requisito dell'autonoma organizzazione e al conseguente assoggettamento ad IRAP).

Tuttavia, tale posizione non appare più condivisibile alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. [9451/2016](#), nella quale i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.

Per quanto le Sezioni Unite si riferiscano al personale impiegato attraverso il sostantivo "collaboratore", il principio da esse espresso vale con riferimento a **tutte** le **tipologie** di rapporto di lavoro. Sicché l'esclusione dal tributo compete anche qualora il personale di cui ci si avvale sia costituito da un unico dipendente (a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale) con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Ma se questo principio vale per i professionisti e i "piccoli" imprenditori, allora esso va esteso anche alle imprese familiari, nonostante la (contraria) sentenza n. [12616/2016](#) sia stata pronunciata in una data successiva (il 25 maggio 2016) a quella del deposito della n. [9451/2016](#), avvenuto il 10 maggio 2016.

Esclusione dall'IRAP in relazione alla natura dell'attività del partecipante

Pertanto, anche le imprese familiari, in assenza di ulteriori elementi qualificanti di un'attività autonomamente organizzata (es. beni strumentali modesti), possono risultare escluse dal tributo regionale, in relazione alla **natura dell'attività** svolta dal partecipante. In tale ottica, il problema sarà quello di individuare, accanto a quelle di segreteria, le mansioni "generiche o meramente esecutive" che il collaboratore familiare può svolgere senza che queste diventino idonee a configurare un'autonoma organizzazione.

A titolo esemplificativo, senza distinguere in base alla tipologia di soggetto passivo, in dottrina sono state citate quelle di infermiere e addetto alla pulizia dei locali.

Invece, ai fini della configurabilità di un'attività autonomamente organizzata, stando al pensiero delle Sezioni Unite dovrebbe rilevare l'impiego di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni rese ai clienti.

Con riferimento a soggetti differenti dall'impresa familiare, è stata sostenuta la facoltà di impiegare due dipendenti a **tempo parziale**, ove il loro apporto coincida con quello di un unico collaboratore, sempre addetto, ovviamente, a mansioni meramente esecutive. Analoga possibilità andrebbe riconosciuta anche riguardo ai collaboratori dell'impresa familiare.